

## COMUNE DI MORESCO

## TITOLO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01

## DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI MORESCO E' RICONOSCIUTO IN COMUNE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA COMUNITA' LOCALE REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI POTERI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLO STATUTO.

03. LO STATUTO E' LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CHE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, INDICA FINI E MODALITA' PER LA PROMOZIONE DELLA COMUNITA' CITTADINA, STABILISCE FORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, FISSA GLI INDIRIZZI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI PUBBLICI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

## ART. 02

## ( AUTONOMIA DEL COMUNE )

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI E DELLO STATUTO. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. IL COMUNE SOSTIENE GLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI;

B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

C) L'ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO, LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ARCHITETTONICHE, CULTURALI E AMBIENTALI IN PARTICOLARE A FINI TURISTICI;

D) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI;

E) L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA

MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI;  
F) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;  
G) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;  
H) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA.  
06. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

#### ART. 03

( SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE )

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE, TUTTI GLI ORGANI COMUNALI. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI, PER ESIGENZE PARTICOLARI E PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.
02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 06 , E CONFINA CON I COMUNI DI: MONTERUBBIANO, LAPEDONA E MONTEFIORE DELL'ASO.
03. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE IN USO DI CUI AI BOZZETTI ALLEGATI AL PRESENTE STATUTO. L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E' DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

#### ART. 04

( FUNZIONI )

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO DI COMPETENZA, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.
02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA EDI PUBBLICITA', SENZA AGGRAVARE IL RAPPORTO CON I CITTADINI.
03. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE, ATTUA FORME DI DECENTRAMENTO EDI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.
04. SPETTA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE COMUNALI, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI, DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DI OGNI ALTRA PRESCRIZIONE AL FINE DI ASSICURARE L'ORDINATA CONVIVENZA DEI CITTADINI.

#### ART. 05

( COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE )

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 06

( ORGANI )

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AGLI ORGANI DEL COMUNE, IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE, ATTRIBUITE O DELEGATE E' DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, CON ESCLUSIONE DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

03. CON ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE DIRETTAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO CON CARATTERE DI INDEROGABILITA', I SOGGETTI TITOLARI DI COMPETENZE PROPRIE POSSONO ESERCITARLE CONFERENDO, IN VIA GENERALE O SPECIALE, APPOSITA DELEGA. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA COMPORTA FINO ALLA SUA REVOCA IL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA. IL DELEGANTE CONSERVA LA POTESTA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL DELEGATO, NON E' CONSENTITA LA DELEGA FRA ORGANI ELETTIVI E ORGANI BUROCRATICI.

ART. 07

( CONSIGLIO COMUNALE )

01. L'ELEZIONE ELA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. IL CONSIGLIO TIENE LA PRIMA SEDUTA ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NELLA SUA PRIMA ADUNANZA E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO NELLA SUA ELEZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA', CHE ASSUME IL RUOLO DI CONSIGLIERE ANZIANO

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALMENO TRE VOLTE ALL'ANNO ED E'

CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DI RIUNIONE.

07. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIAMO ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

#### ART. 08

( FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE )

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. ANALOGA MAGGIORANZA E' NECESSARIA PER L'ADOZIONE DELLE RELATIVE MODIFICHE. TALE REGOLAMENTO CONTIENE, TRA L'ALTRO:

A) LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ALL'ALBO PRETORIO;  
B) IL DEPOSITO, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI OGNI SEDUTA, DELLE PROPOSTE CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE ESAMINATE;  
C) IL DIVIETO DI DISCUTERE EDI DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SEGUENTI ATTI:

- LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI;
- LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- I REGOLAMENTI;

- I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;

- I PROGRAMMI, I PIANI REGOLATORI GENERALI E LORO VARIAZIONI;

- IL CONTO CONSUNTIVO;

- LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;

- LA CONTRAZIONE DI MUTUI;

- L'ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL REVISORE DEL CONTO;

02. I CONSIGLIERI POSSONO ORGANIZZARSI IN GRUPPI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE STABILISCE E DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. IL CONSIGLIO PUO' ESERCITARE LE PROPRIE FUNZIONI CON IL SUPPORTO DI COMMISSIONI PERMANENTI COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA PRESENZA, IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

03. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO PREDISPONE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA', ANCHE ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE, ALLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO E AI LORO ORDINI DEL GIORNO.

04. I CITTADINI POSSONO PRENDERE LA PAROLA DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGNI QUALVOLTA, SU ISTANZA O DEL SINDACO E O DI UN CONGRUO NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, LO DELIBERI LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI.

05. IL CONSIGLIO DELIBERA A VOTAZIONE PALESE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA

LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

06. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO E PER LE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO, SALVI I CASI PREVISTI DALLE LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

07. NEL CASO DI VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTANTI, NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI NON VENGONO COMPUTATI FRA I VOTANTI.

08. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE STESSE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONI SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI. SI HA ANCHE DECADENZA PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU SEGNALAZIONE DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL CONSIGLIERE PUO' RICHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

10. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DA CHI NE FA LE VECI, IL VERBALE. IL VERBALE DISTINTO IN DELIBERAZIONI CONTIENE L'OGGETTO DEGLI ARGOMENTI, DEGLI ATTI ADOTTATI E LA SINTESI DEGLI INTERVENTI DI COLORO CHE LO HANNO ESPRESSAMENTE RICHiesto. CIASCUNA DELIBERAZIONE E' SOTTOSCRITTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO O DA CHI, A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO, HA PRESIDUTO LA SEDUTA. IL VERBALE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

ART. 09

( CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI )

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COM/LE.

02. L'AVVISO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. NEI CASI D'URGENZA L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTIQUEATTRO ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

04. IL DIFFERIMENTO, SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

#### ART. 10

( DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI )

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA, ALTRESI', SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, REDATTA DAL CONSIGLIERE E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI DI CUI AGLI ARTT. 31 E 45 DELLA LEGGE N. 142/90 .

04. I CONSIGLIERI COMUNALI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE. HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

#### ART. 11

( COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE )

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. ESERCITA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE L'ASSUNZIONE, FRA GLI ALTRI:

- DEGLI ATTI DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA L. N. 142/90 ;
  - DEGLI ATTI CHE DETERMINANO LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DA ATTUARE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
  - DEL REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI;
  - DEGLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONI; ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO MEDIANTE
  - LA RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO PREVENTIVO DI DELIBERE DELLA GIUNTA;
  - L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL REVISORE DEL CONTO E DEL REFERTO DELLO STESSO IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';
- L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVE DELLA GIUNTA

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

- A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI (SE E IN QUANTO DOVUTI) E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE, LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE FRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L' ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO EDI PARTECIPAZIONE;

F) L' ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L' AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI FONDAMENTALI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L' ISTITUZIONE E L' ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA DETERMINAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L' EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;

O) L' ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ALTRO ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA

ART. 12

( COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA )

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT.

34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ED E' ELETTA CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 34 , OVVERO CON QUELLE PREVISTE DALL' ARTT.

37 DELLA LEGGE MEDESIMA.

02. PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE UN CITTADINO ITALIANO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE NON RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM. NON PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE IL CITTADINO ITALIANO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 02 , 03 E 04 DELLA LEGGE N. 154 DEL 23.04.1981 , CHE SIA STATO CANDIDATO NELL'ULTIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DI UN QUALSIASI CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE E NON SIA RISULTATO ELETTO, COLUI CHE E' STATO AMMINISTRATORE, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, DI UN ENTE, AZIENDA, ISTITUZIONE DIPENDENTE DAL COMUNE. I REQUISITI PREDETTI SONO VERIFICATI DAL CONSIGLIO CON LA PROCEDURA SEGUITA PER LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PRIMA DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

03. GLI ASSESSORI, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO, CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA MA SENZA POSSIBILITA' DI ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI.

HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

04. GLI ASSESSORI COMUNALI DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' EDI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. RESTANO SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO SPECIFICHE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE.

05. AGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SI APPLICANO LE NORME SULLE ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

## ART. 13

( ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA )

01. IL SINDACO ELA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA.

QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO È CONSEGNA TA DAL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO DUE GIORNI, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHÈ QUESTO CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI REGOLARMENTE PRESENTATI, LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE AVVIENE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI STESSI AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLE LEGGI DELLO STATO.

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA È DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E CIOÈ DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. LA PRIMA CONVOCAZIONE È DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELET TI O DALLA DATA IN CUI SI È VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO DALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA, CHE HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE O PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO. LA DECADENZA È PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

#### ART. 14

( COMPETENZA DELLA GIUNTA )

01. LA GIUNTA È PRESIEDUTA DAL SINDACO IL QUALE COORDINA E PROMUOVE L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E L'ATTIVITA' PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO STESSO. ESSA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 GIUGNO DELLO ANNO SUCCESSIVO, NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO. NON SONO DA

QUALIFICARE QUALI ATTI FONDAMENTALI E RIENTRANO, PERTANTO, DELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA: ( COMMA 02 DEL PUNTO 01 DELL' ARTT. 14 E' STATO ANNULLATO DAL CO.RE.CO. DI ASCOLI PICENO NELLA SEDUTA DEL 14.01.1992 PROT. N. 12316/1/AC ) ;

02. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA LA PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA' L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO 01 DELL'

ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142/90 , EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI, AVVIENE NEL RISPETTO RIGOROSO DI TALE PRINCIPIO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' PREVEDERE LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA IN SETTORI OMOGENEI CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEGLI ASSESSORI PREPOSTI: IL CONSIGLIO PUO' SUCCESSIVAMENTE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, DELIBERARE A MAGGIORANZA SEMPLICE LA MODIFICA DI TALE RIPARTIZIONE. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO OVE NON SIA GIA' PREVISTO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' PER SETTORI OMOGENEI, INDIVIDUANDO NEL CONTEMPO GLI ASSESSORI AI QUALI SONO CONFERITI INCARICHI ISTRUTTORI PERMANENTI PER GRUPPI DI MATERIE AFFINI: IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE AI SINGOLI ASSESSORI INCARICHI TEMPORANEI PER AFFARI DETERMINATI E PERIODI DEFINITI.

03. GLI ASSESSORI HANNO RILEVANZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEL COMUNE SOLO COLLEGIALMENTE, IN SENO ALLA GIUNTA. LA LORO ATTIVITA' E' PROMOSSA E COORDINATA DAL SINDACO. GLI ASSESSORI SVOLGONO ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA GIUNTA E, NELL'AMBITO DEGLI INCARICHI PERMANENTI O TEMPORANEI EVENTUALMENTE LORO ATTRIBUITI, PRESENTANO LE PROPOSTE DI INTERVENTO FORMULATE DAGLI UFFICI VERIFICANDO CHE ESSE RIENTRINO NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI DEL COMUNE APPROVATI DAL CONSIGLIO. FORNISCONO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LE DIRETTIVE POLITICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI OBIETTIVO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEGLI ORGANI DI GOVERNO.

04. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO, ALLA CONDUZIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE DEL COMUNE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IN PARTICOLARE, SPETTANO ALLA GIUNTA:

- A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- B) LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE E LE TRANSAZIONI DEL COMUNE;
- C) GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NONCHE' GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI, LE RELATIVE PERMUTE E IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI SE PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE, OVVERO SE RIENTRANO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, CON COPERTURA DI SPESA A CARICO DELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO;
- D) GLI STORNI CHE NON ALTERINO L'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO;
- E) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE QUALORA PREVISTE NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE O ABBIANO CARATTERE DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI, TERREMOTI, ECC. ;
- F) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI,

LIMITATAMENTE A QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

G) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

H) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, IVI COMPRESA L'APPLICAZIONE DELLE

CONTRATTAZIONI COLLETTIVE (TRA CUI LE MODIFICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI), RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE E AI FUNZIONARI;

I) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE E CHE NON COSTITUISCA ATTO A NATURA VINCOLATA NE UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO IN ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI O PIANI;

06. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

07. LA GIUNTA SI RIUNISCE IN SEDUTA NON PUBBLICA ED E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI.

ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE IL REVISORE DEL CONTO.

08. DI OGNI SEDUTA DELLA GIUNTA E' REDATTO, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DA CHI NE FA LE VECI, IL VERBALE IL VERBALE, DISTINTO IN DELIBERAZIONI, CONTIENE L'OGGETTO DEGLI ARGOMENTI E DEGLI ATTI ADOTTATI. CIASCUNA DELIBERAZIONE E' SOTTOSCRITTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO O DA CHI, A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO, HA PRESIEDUTO LA SEDUTA.

09. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO IN CORSO.

## ART. 15

( COMPETENZA DEL SINDACO )

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. EGLI GARANTISCE LA RISPONDENZA DELL'AZIONE DELLA GIUNTA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO.

02. SPETTA AL SINDACO :

A) CONVOCARE E PRESIEDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSARNE IL RISPETTIVO ORDINE DEL GIORNO, ASSICURANDONE IL REGOLARE SVOLGIMENTO, PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI, INDIRIZZARE AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

B) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE

FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

C) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 42 ED AL COMMA 05 DELL' ARTT. 44 ;

D) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA. NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO;

E) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 61 ;

F) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA, LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU INIZIATIVA DEL SINDACO STESSO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

G) VIETARE L'ESIBIZIONE DI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE;

H) ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

I) INDIRE E PRESIDERE LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

J) PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA, PREVIO SUO VISTO, APPOSTO SUL DOCUMENTO CONTABILE E SENZA RICORSO ALLA FORMALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, NEI CASI IN CUI LA SPESA, AUTORIZZATA CON PREVENTIVA DELIBERAZIONE, SIA CONTENUTA NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO IMPEGNATO E IL RELATIVO DOCUMENTO CONTABILE SIA VISTATO ANCHE DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI INTERESSATI.

03. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA' QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZA COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO, DALL' ARTT. 36 , 05 COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI DI SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 .

07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

08. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SOPRINTENDENZA, IN TUTTO O IN PARTE, A SINGOLI ASSESSORI CON RIFERIMENTO A GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE ALTRESI' GLI ATTI DISCREZIONALI ESTERNI. OGGETTO DELLA DELEGA PUO' ESSERE ANCHE LA SOPRINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA AL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NON E' DELEGABILE. COMPETE AL SINDACO O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

#### ART. 16

( ASSESSORE ANZIANO )

01. IL PRIMO NOMINATIVO DI ESTRAZIONE CONSILIARE INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO CON LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, SOSTITUENDO IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO SEMPRE CHE QUEST'ULTIMO NON ABBA DESIGNATO L'ASSESSORE DELEGATO. GLI ALTRI ASSESSORI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI E DEL VICE SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE, SEMPRE CHE SIANO DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

02. SE L'ASSESSORE DI CUI AL COMMA 01 E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELLA ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

03. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO O DI ASSESSORE DELEGATO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

#### ART. 17

( ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE )

01. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### ART. 18

( MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE )

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO ELA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA A SCRUTINIO PALESE E PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO EDI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 13 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DISCUTERE, CON PRIORITA' SU QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DALL' ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , CONVOCANDO IL CONSIGLIO CHE DEVE RIUNIRSI ENTRO E NON OLTRE I SUCCESSIVI 15 GIORNI.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO. IL SINDACO E I COMPONENTI

DELLA GIUNTA OGGETTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA POSSONO ESSERE ELETTI NELLA NUOVA GIUNTA.

06. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI O DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO CON VOTO PALESE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA.

08. LA DECADENZA DI CUI ALL' ARTT. 17 , COMMA 09 , HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

09. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19

( OBBLIGO DI ASTENSIONE )

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154 I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI. SI ASTENGO NO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI

ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 20

( DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO )

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA DEVE CONTENERE IL PARERE PREVISTO DALLA LEGGE. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MANIERA DIFFORME, MOTIVA NELL'ATTO. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:

- LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, L'ELEZIONE DELLA GIUNTA, LE DIMISSIONI O REVOCA DELL'ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE;

- LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI ED AZIENDE;

- LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E TUTTI GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA CHE NON COMPORTINO ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

02. SONO TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, CHE DERIVA DA VALUTAZIONI DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PREVISTA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO NEI REGISTRI CONTABILI, NELLA PREESISTENZA DELL'IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI CONFORMITA' ALLA NORME FISCALI, DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 21

( PARTECIPAZIONE POPOLARE )

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI E VEDE NELLA CITTADINANZA ATTIVA UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER PORRE AL CENTRO DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PER ESTENDERE L'EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA, GARANTISCE IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE, IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE. IL COMUNE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE DISPONIBILITA' ORGANIZZA SERVIZI ED UFFICI IN GRADO DI INFORMARE LA POPOLAZIONE.

## ART. 22

( ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI )

01. IL COMUNE PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, CON RIUNIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE E AMMINISTRATORI IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI ED INIZIATIVE CHE

INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- CONVOCAZIONE DI APPOSITI INCONTRI CON LA POPOLAZIONE;
- LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE E SONDAGGI PRESSO LA POPOLAZIONE;
- L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI;

07. APPOSITI REGOLAMENTI STABILIRANNO LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO, DI FUNZIONAMENTO E DI PARTECIPAZIONE, ASSICURANDO IL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

## ART. 23

(ASSOCIAZIONI, COOPERAZIONE, VOLONTARIATO E "PRO LOCO"

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, IL VOLONTARIATO, LA COOPERAZIONE E LE "PRO LOCO" OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A TAL FINE:

- SOSTIENE LA LORO ATTIVITA' CON STRUTTURE, CON MEZZI FINANZIARI E FORNISCE IDONEA SEDE;
- RICONOSCE LA RISPETTIVA RAPPRESENTANZA SOCIALE E DI INTERESSI AI FINI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE;
- CONCORDA PROGRAMMI COMUNI;
- CONSENTE AD ESSI, CON MODALITA' REGOLAMENTATE, L'ACCESSO AGLI ATTI, ALL'INFORMAZIONI, NONCHE' ALLE STRUTTURE DEI SERVIZI CONCEDENDO AD ESSI ANCHE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI STESSI PREVIA CONVENZIONE ED ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.

02. E' ISTITUITO UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE (ARTICOLATO PER SETTORE D'INTERVENTO E PER LUOGO DI OPERATIVITA'), AL QUALE SI ACCEDE SU DOMANDA, CORREDATA DALLO STATUTO E DALL'ATTO COSTITUTIVO, DOPO ALMENO UN ANNO DI ATTIVITA'.

03. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E' SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEI FINI SOCIALI, NON POLITICI NE' MERAMENTE PRIVATI, ALL'ASSENZA DEI FINI DI LUCRO, AL POSSESSO DEI REQUISITI DI RAPPRESENTATIVITA', PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI BILANCI.

04. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E' CONDIZIONE PER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE SALVI GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER IL NUOVO ASSOCIAZIONISMO.

## ART. 24

( FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE )

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO, INOLTRE, PROMUOVERE FORME DI

CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AGLI ORGANI COMUNALI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

03. LA GIUNTA, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE.

04. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

#### ART. 25

( REFERENDUM CONSULTIVO )

01. I REFERENDUM CONSULTIVI COSTITUISCONO LO STRUMENTO DI VERIFICA E DI ORIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. ESSI SONO INDETTI SU DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU ISTANZA DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SU RICHIESTA DI ALMENO 1/4 DEI CITTADINI ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHIAMATI AD ESPRIMERSI CON REFERENDUM. LA RACCOLTA DELLE FIRME, AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE DEVE AVVENIRE NEL TERMINE DI TRE MESI.

03. I REFERENDUM POSSONO RIGUARDARE UNA CONSULTAZIONE GENERALE O PARZIALE DEL CORPO ELIGENTE. PER ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE POSSONO ESSERE INDETTI ANCHE CON ALTRI COMUNI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I TEMPI E I MODI DEI REFERENDUM, I QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE CONSULTAZIONI E LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI COMPOSTA DA NON PIU' DI 05 MEMBRI, COMPETENTE ALL'ESPLETAMENTO DI TUTTA LA PROCEDURA REFERENDARIA.

05. I QUESITI REFERENDARI DEBONO SODDISFARE AI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA, SEMPLICITA', OMOGENEITA', ED UNIVOCITA'.

SULL'AMMISSIBILITA' DEI QUESITI E SULLA CONSEGUENTE INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DECIDE LA COMMISSIONE DEI GARANTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM CONSULTIVI, NE' POSSONO ESSERE RICEVUTE LE RELATIVE RICHIESTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN OGNI CASO I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

07. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE TRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REFERENDUM: LE NORME STATUTARIE, I TRIBUTI COMUNALI, LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI.

#### ART. 26

( DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI )

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD

ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 08 , IN QUANTO LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE EDI PROGRAMMAZIONE,

SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E VISURA

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE, DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO ELA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI UNIFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

ART. 27

( INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI NEL PROCEDIMENTO )

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 28

( COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO )

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'ORGANO COMPETENTE AL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALLA AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.

04. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 29

( MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI )

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI CITTADINI DI CUI ALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 N. 15 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

02. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D'UFFICIO ALLA ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 30

( CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI )

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA

PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01 DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI ALLO STESSO COMMA 01 .

#### ART. 31

( DIFENSORE CIVICO )

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' ISTITUITO SU PROPOSTA DI ALMENO UN QUARTO DEI CITTADINI ELETTORI. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ELETTA PERSONA CHE, PER ESPERIENZE ACQUISITE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA OFFRA LA MASSIMA GARANZIA DI COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, DI PROBITA' ED OBIETTIVITA' DI GIUDIZIO. NON SONO ELEGGIBILI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO.

- I MEMBRI DEL PARLAMENTO NAZIONALE O EUROPEO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, NONCHE' I CANDIDATI IN UNA QUALSIASI CONSULTAZIONE ELETTORALE DELL'ULTIMO QUINQUENNIO; I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHI PRESTI, COMUNQUE LA PROPRIA OPERA A FAVORE DEL COMUNE;

- GLI AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;

- COLORO CHE HANNO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI IN PARTITI; L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI OGNI ALTRA FUNZIONE PUBBLICA LOCALE, CON L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI QUALSIASI NATURA A FAVORE O CONNESSE CON LE FUNZIONI DEL COMUNE. IL SOPRAVVENIRE DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' COMPORTA LA DECADENZA DELL'INCARICO CHE E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO, A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI VOTANTI. DOPO LA SECONDA VOTAZIONE, SE NON SI E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA PREVISTA, E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI

04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI CON POSSIBILITA' DI RIELEZIONE IMMEDIATA PER UNA SOLA VOLTA. ESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE PER I PERIODI DI VACANZA O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E RIMANE COMUNQUE IN CARICA FINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DA PARTE DEL SUCCESSORE. IN CASO DI DIMISSIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NUOVA NOMINA ENTRO E NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE NEL COMUNE, DEL CUI PERSONALE SI AVVALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

06. IL DIFENSORE CIVICO PRIMA DI INIZIARE LE PROPRIE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO.

07. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE: SVOLGE IL

PROPRIO INCARICO IN PIENA INDIPENDENZA DAGLI ORGANI DEL COMUNE. HA DIRITTO DI ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI D'UFFICIO TRANNE I CASI DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT 24 DELLA LEGGE 142/90 . AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DEI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 241/90 . IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO A SUA VOLTA AL SEGRETO D'UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE NONCHE' I DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRGLI LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA. EGLI PARTECIPA DI DIRITTO COME OSSERVATORE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E, SE RICHiesto, DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTA DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDE L'ORGANO COLLEGIALE.

08. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO SOLO PER GRAVI, RIPETUTE E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE OVVERO PER ACCERTATA INEFFICIENZA. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA DESIGNAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO E' INOLTRE REVOCATO DI DIRITTO DALL'INCARICO SE SI VERIFICA NEI SUOI CONFRONTI UNA DELLE SITUAZIONI CHE NE IMPORTEREBBE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA'.

09. IL DIFENSORE CIVICO, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA E SULLE DISFUNZIONI RILEVATE; TALE RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE UTILE. PER CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE COMUNICAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO PARTICOLARI RELAZIONI O SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.

10. IL DIFENSORE CIVICO PUO' RENDERE PUBBLICI I RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA' NELLA FORMA CHE RITIENE PIU' IDONEA, CON L'OMMISSIONE DI RIFERIMENTI NOMINATIVI A PERSONE.

11. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

#### ART. 32

( DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE )

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE, PREVIO INTESA E CONVENZIONE CON I COMUNI VICINI, CHE IL DIFENSORE CIVICO ASSOLVA LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI CONVENZIONATI.

#### ART. 33

( FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ) VIENE DEMANDATA A REGOLAMENTO LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO.

#### TITOLO 04

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 34

( FINANZA LOCALE )

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE,

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

04. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

05. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA INTESO ALLA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE, AL VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI COPERTI DA DELEGAZIONI E DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

06. LO STATO E LE REGIONI, QUALORA PREVEDANO PER LE E CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO FISSINO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEBBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 35

( BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA )

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL' UNIVERSALITA', DELL' INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA

GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE  
CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI  
ED AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL  
30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

#### ART. 36

( ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI )

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE, L'AMMINISTRAZIONE DEL  
PATRIMONIO ED I CONTRATTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO  
DI CONTABILITA' CHE DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI E ALLE  
NORME DEL PRESENTE STATUTO, TUTTI GLI ASPETTI DELLA  
CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI TRA I CENTRI DI SPESA ED I  
CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE.

02. AGLI APPALTI DEI LAVORI, ALLE FORNITURE DEI BENI E SERVIZI, ALLE  
VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE  
LOCAZIONI, IL COMUNE PROVVEDE TRAMITE CONTRATTI. LA STIPULAZIONE  
DEGLI STESSI DEVE ESSERE PRESIEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE O DELLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA. IL  
COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA  
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE  
NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

#### ART. 37

( REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA )

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI  
CONSIGLIERI ASSEGNATI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA,  
ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE  
ED HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE  
SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA  
FUNZIONE DI CONTROLLO EDI INDIRIZZO, ESERCITA, SECONDO LE  
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA  
REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA  
CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE  
STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCITA,  
SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA  
REVISIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA  
PRECEDENTE E' CORREDATA DA UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME  
RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA,  
PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL  
REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGAO EFFETTUATE SPECIFICHE

## RILEVAZIONI.

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

## TITOLO 05

## ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

## ART. 38

## ( SEGRETARIO COMUNALE )

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L' ATTIVITA' PER REALIZZARE L'UNITARIETA' DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA. CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INIZIATIVA PER QUANTO ATTIENE A PROVVEDIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE A VALENZA GENERALE.

03. IL SEGRETARIO PER GLI ATTI CUI NON PRENDE PARTE IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE, STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE, PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E LE COMMISSIONI DI CONCORSO PREVISTE PER L' ASSUNZIONE A QUALSIASI TITOLO DI PERSONALE DEL COMUNE, IRROGA LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CENSURA.

04. SPETTA AL SEGRETARIO L' ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LA ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE. NELL' AMBITO DELLE SUE FUNZIONI, EMANA CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI. PER L' ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI PUO' AVVALERSI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE A LUI SUBORDINATO.

05. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA DI ASSOLVERE, OLTRE ALLE FUNZIONI SPECIFICHE PREVISTE PER IL POSTO RICOPERTO, ANCHE QUELLE VICARIE O AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SEGRETARIO.

## ART. 39

## ( ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE )

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO E DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', PREVEDENDO LE DOTAZIONI DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI IN MODO DA ASSICURARE IL MAGGIOR GRADO DI MOBILITA' DEL PERSONALE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

ORGANIZZATIVE AI COMPITI E PROGRAMMI DEL COMUNE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE.

02. IL REGOLAMENTO ORGANICO E DI ORGANIZZAZIONE DOVRA', TRA L'ALTRO, DISCIPLINARE:

A) L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI IN MODO QUANTO PIU' POSSIBILE OMOGENEO E FINALIZZATA A CONSEGUIRE ECONOMIA E VELOCITA' OPERATIVA;

B) IL DIVIETO PER TUTTI I DIPENDENTI DI ESERCITARE L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE E DI SVOLGERE PROFESSIONI O ASSUMERE IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DI TERZI;

C) IL CONFERIMENTO ALLA DOTAZIONE ORGANICA DI UNA SUFFICIENTE ELASTICITA', NEL SENSO CHE LA GIUNTA MUNICIPALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO FORMULATA DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PUO' PROCEDERE A MODIFICHE CONSISTENTI IN SPOSTAMENTI, AGGREGAZIONI O DISAGGREGAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI DI POSTI DI QUALIFICA NON SUPERIORE ALLA QUINTA,

A SECONDA DELLE NECESSITA', SENZA AUMENTO DELL'ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO. TALI OPERAZIONI NON DEVONO CONSIDERARSI VARIAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA;

D) L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO DEL POTERE DI INIZIATIVA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE;

E) LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE DA ESPERTI DI DOCUMENTATA FORMAZIONE E, SE DIPENDENTI PUBBLICI, DI QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO MESSO A CONCORSO. UN COMPONENTE SARA' DI DESIGNAZIONE SINDACALE;

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN MODO COORDINATO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

#### ART. 40

( COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI )

01. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA FUNZIONALE, ESERCITA FUNZIONI DI DIREZIONE IL SOGGETTO CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E LA RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE. AD OGNI SOGGETTO CUI SONO ATTRIBUITI COMPITI DI DIREZIONE VA ASSICURATA LA NECESSARIA AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE, DI PERSONALE E MEZZI ALLO STESSO AFFIDATI.

02. SPETTANO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, OLTRE LA ATTIVITA' DI DIREZIONE, CONSULENZA, PROPULSIONE, COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE CUI SONO PREPOSTI, AL FINE DI ASSICURARE LA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'ECONOMICITA', LA SPEDITEZZA E LA RISPONDEZZA AL PUBBLICO INTERESSE DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI I SEGUENTI COMPITI:

A) L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI LORO DEMANDATI, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE

IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DEGLI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L'ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE COMPORTA UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO.

B) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELL'ORGANICO DEGLI UFFICI DI RISPETTIVA APPARTENENZA;

C) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, COMPRESSE QUELLA PER LA AGGIUDICAZIONE DI APPALTI O DI FORNITURE, IL CUI OGGETTO RIENTRI NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA;

D) L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO EDI CONCORSO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) ;

E) GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06. 1990 N. 142 , E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO;

F) L'ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DEL COMUNE;

G) GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;

H) L'ESERCIZIO DEI POTERI DI SPESA INERENTI A LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DELIBERATI DALLA GIUNTA. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO ESERCITATE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ANCHE AI FINI DELLA CONSEGUENTE RESPONSABILITA', SU DELEGA DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE PUO' ESSERE DI CONTENUTO GENERALE O PER SPECIFICI INTERVENTI.

03. I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E DEGLI OBIETTIVI ORGANIZZANO LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE, GLI UFFICI E GLI ALTRI MEZZI LORO AFFIDATI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO.

#### ART. 41

##### RESPONSABILITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELLA EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

02. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA FUNZIONALE E DALLA COLLOCAZIONE CONTRATTUALE, ESERCITA LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIPENDENTE CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E LA DIREZIONE, ANCHE DI FATTO, DI UN SERVIZIO AVENTE IMPUTAZIONE DI COMPETENZE, ANCHE DISOMOGENEE, SE PRIVO DI ARTICOLAZIONI INTERNE, E CHE E' RESPONSABILE DEL RISULTATO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VA ASSICURATA LA NECESSARIA AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE E DI PERSONALE ALLO STESSO AFFIDATE.

ART. 42

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO I POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL CONTRATTO STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFCAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO PROFESSIONALI RICHIESTI PER L' ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA LA DURATA NON SUPERIORE A 03 ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L' INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA DA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL' ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL' INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL' ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 43

( CONFLITTI DI COMPETENZA )

01. SPETTA AL SINDACO DIRIMERE, CON ATTO SCRITTO DEFINITIVO, EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E GLI UFFICI DEL COMUNE. LA GIUNTA DIRIME I CONFLITTI TRA IL SINDACO E GLI UFFICI, IL CONSIGLIO COMUNALE QUELLI TRA LA GIUNTA, I SUOI COMPONENTI E IL SINDACO. IL SEGRETARIO COMUNALE DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA I DIVERSI UFFICI DEL COMUNE.

ART. 44

( PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI )

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE ACQUISITO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI, QUALORA NEGATIVI, SONO ALLEGATI NEL LORO TESTO INTEGRALE ALLA DELIBERAZIONE. QUALORA POSITIVI DEBONO ESSERE SEMPLICEMENTE MENZIONATI ED AVALLATI CON FIRMA DEI RESPONSABILI A TERGO DELL' ATTO DELIBERATIVO.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 45

( COLLABORAZIONI ESTERNE )

01. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO ORGANICO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 46

COMMISSIONI DI DISCIPLINA E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 06

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 47

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONI A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 48

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L' AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE EDI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L' ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL' AZIENDA E DELL' ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE E' COMPOSTO DI CINQUE MEMBRI CHE ELEGGONO NEL PROPRIO SENO IL PRESIDENTE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE SCEGLIENDO I MEMBRI TRA ESPERTI DEL SETTORE E TRA TECNICI DI AMMINISTRAZIONE, ESTERNI AL CONSIGLIO STESSO, CHE NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA NOMINA NON ABBIANO RICOPERTO INCARICHI DI PARTITO E CHE SIANO ELEGGIBILI A CONSIGLIERI COMUNALI. L'ELEZIONE AVVIENE CON VOTO LIMITATO A DUE TERZI DEI MEMBRI DOPO LA VOTAZIONE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI O DI ROTTURA DEL RAPPORTO FIDUCIARIO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE GLI AMMINISTRATORI SECONDO LE NORME SULLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA ALLA GIUNTA COMUNALE.

06. IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE E' SCELTO PER PUBBLICO CONCORSO E ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO O PUBBLICO. IL DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE PUO' ESSERE ANCHE UN FUNZIONARIO FACENTE PARTE DELL'ORGANICO DEL COMUNE ED ASSUNTO SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE FISSATE PER I DIRIGENTI O I DIRETTIVI.

07. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

08. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE UNIFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

09. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE

10. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

11. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

#### ART. 49

##### LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, L'ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE FORME DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

- A) APPOSITE CONVENZIONI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;
- B) CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, TRA IL COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI;
- C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

TITOLO 07

FORME DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 50

FORME DI COLLABORAZIONE. CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZIO, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CON TERMINI, QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE, SI PRESTANO AD UNA GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIE DI GESTIONE E ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA NEI SERVIZI AI CITTADINI.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 51

( CONSORZI )

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 19 , COMMA 02 , LETTERA D), CHE HA L'OBBLIGO DI RIFERIRE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL' ATTIVITA' SVOLTA.

ART. 52

( ACCORDI DI PROGRAMMA )

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, SU CONFORME PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO
02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, CONSENSO ESPRESSO TRAMITE ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, NEL FOGLIO ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA, ALL'ALBO PRETORIO DEGLI ENTI INTERESSATI. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.
05. OVE L'ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE COMUNICATA AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
06. LA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DAL UN COLLEGIO PRESIDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 08  
PROCEDIMENTO  
ART. 53

( TERMINI DEL PROCEDIMENTO )

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O DEBBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON LA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DEL PROCEDIMENTO, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 54

( MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI )

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELLA ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.

04. IN OGNI ATTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 55

( CONFERENZA DEI SERVIZI )

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE DEBBA ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBAIA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBAIA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 14 COMMA 04 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N 241 .

ART. 56

( DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE )

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

#### ART. 57

( PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI )

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO, SONO AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

04. LA GIUNTA INDIVIDUA NEL PALAZZO COMUNALE APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, NONCHE' ALTRI SPAZI ESTERNI AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO, LA CONOSCENZA E LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE ALLA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

#### ART. 58

( FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE )

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE

02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

#### TITOLO 09

NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 59

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE

LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUTARIE TOTALI E PARZIALI, LA GIUNTA, QUALSIASI CONSIGLIERE, ALMENO 250 ELETTORI.

ART. 60

( PUBBLICITA' DELLO STATUTO )

01. LO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE, AD OPERA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI FUNZIONARI DEL COMUNE.

ART. 61

( REGOLAMENTI )

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DA ADOTTARSI NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

02. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. I REGOLAMENTI, DOPO LA LORO ADOZIONE, RESTANO PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI E, CONSEGUITO IL VISTO DI LEGITTIMITA', ENTRANO IN VIGORE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO RIPUBBLICAZIONE, SALVO CHE SIA DISPOSTO ALTRIMENTI.

ART. 62

( ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO )

01. IL PRESENTE STATUTO ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE E LE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLO STESSO, DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL' ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL' ENTRATA IN VIGORE.